

COMMISSIONE PARLAMENTARE

consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

S O M M A R I O

SEDE PLENARIA:	
Publicità dei lavori	164
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	
165	
Schema di decreto legislativo recante « Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la promozione del trasferimento e della diffusione delle tecnologie per la mobilità dei ricercatori » ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera <i>d</i>) della legge 15 marzo 1997, n. 59 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	165
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	178
Schema di decreto legislativo recante « Riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera <i>a</i>), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59 » (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	169
ALLEGATO 2 (<i>Intervento del senatore Duva ai fini della integrazione della relazione</i>)	183
Schema di decreto legislativo recante « Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione degli articoli 11, comma 1, lett. <i>a</i>), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59 » (<i>Esame e rinvio</i>)	174
Schema di decreto legislativo recante « Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali ai sensi degli articoli 11, comma 1, lett. <i>b</i>), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 » (<i>Esame e rinvio</i>)	177
Schema di decreto legislativo recante « Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche » ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera <i>c</i>) e 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	177
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	
177	
Audizioni informali in merito allo schema di decreto legislativo recante « Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, norme su altri enti di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e sull'istituzione di consorzi, nonché in materia di estensione delle disposizioni vigenti per enti di ricerca » del presidente del CNR, prof. Lucio Bianco e dei rappresentanti di CGIL-SNUR, ANPRI-EPR e GNDT-CNR	177
AVVERTENZA	177

SEDE PLENARIA

Martedì 6 luglio 1999. — Presidenza del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI. — Intervengono il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Sen. Franco Bassanini, il Ministro per la funzione pub-

blica, dott. Angelo Piazza, il Sottosegretario di Stato per l'Università e la ricerca scientifica e tecnologica, ing. Antonino Cuffaro e il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Dott. Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 13.40.

Pubblicità dei lavori.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La Commissione consente.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, comunica che il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 1° luglio 1999, ha trasmesso gli schemi di decreto legislativo recanti rispettivamente « Iniziativa di riqualificazione del personale del Ministero per i beni e le attività culturali » e « Riordino del Magistrato alle acque di Venezia in attuazione dell'articolo 92, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ».

Il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato ha assegnato in data 1° luglio 1999 i predetti provvedimenti alla Commissione che dovrà esprimere i prescritti pareri entro il 31 luglio 1999.

Comunica inoltre che il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 2 luglio 1999, ha trasmesso lo schema di decreto legislativo concernente il riordino del Centro di formazione studi (FORMEZ).

Il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato ha assegnato in data 5 luglio 1999 il predetto provvedimento alla Commissione che dovrà esprimere il prescritto parere tenendo conto del termine previsto per l'esercizio della delega.

Inoltre in data 5 luglio 1999 il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 la senatrice Maria Grazia Siliquini — alla quale rivolge il

benvenuto — in sostituzione del senatore Michele Bonatesta, dimissionario.

Informa che il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 2 luglio 1999, ha comunicato che il Consiglio dei Ministri ha deliberato una correzione all'articolo 5 del testo dello schema di decreto legislativo recante riforma delle stazioni sperimentali per l'industria, già deferito alla Commissione per il prescritto parere.

Schema di decreto legislativo recante « Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la promozione del trasferimento e della diffusione delle tecnologie per la mobilità dei ricercatori » ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo il 1° luglio 1999.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, comunica che nella precedente seduta il relatore ha espresso il parere sugli emendamenti presentati alla proposta di parere depositata (vedi *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 1° luglio 1999). La Commissione è pertanto chiamata a deliberare sui singoli emendamenti.

La Commissione approva l'emendamento Marchetti 1; respinge l'emendamento Bonato 2.

Il deputato Fabrizio BRACCO (DS-U), *relatore*, in relazione all'emendamento Marchetti 3 su cui ha espresso parere favorevole fa presente la opportunità di riformularlo nel senso di prevedere al punto 1) del parere che il MURST predisponga il piano triennale per la ricerca entro il maggio 2000 al fine di uniformare gli interventi di ricerca e sviluppo sul territorio nazionale.

Concorde il presentatore la Commissione approva l'emendamento Marchetti 3 nel testo riformulato dal relatore.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-I Centro-UPD) ritira l'emendamento 4 di cui è firmatario.

La Commissione respinge l'emendamento Marchetti 5.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-I Centro-UPD), in relazione all'emendamento 6 di cui è firmatario, fa presente che appare inopportuna la previsione secondo cui l'impresa finanzia borse di studio di dottorato dopo aver concordato il programma di ricerca.

Il deputato Fabrizio BRACCO (DS-U), *relatore*, chiarisce che il provvedimento in esame concerne l'applicazione della ricerca. Il mondo produttivo può finanziare borse di studio per la ricerca: ciò che rileva è il risultato della ricerca. La previa definizione del relativo programma serve ad evitare una ricerca non finalizzata.

Il sottosegretario di Stato Antonino CUFFARO fa notare che il testo del Governo non prevede alcun condizionamento del dottorato alle esigenze dell'industria, ma solo interventi di sostegno alla ricerca.

La Commissione respinge l'emendamento Gubert 6; approva quindi, con distinte deliberazioni, gli emendamenti Marchetti 7 e 8; respinge infine l'emendamento Marchetti 9.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-I Centro-UPD) intervenendo in relazione all'emendamento 10 di cui è firmatario, fa presente che l'ultima osservazione del punto 3) della proposta di parere appare penalizzante per chi si impegna nella ricerca di base fondamentale, per chi opera nel mondo dell'università rispetto a coloro che operano nel mondo della ricerca applicata.

Il deputato Fabrizio BRACCO (DS-U), *relatore*, fa presente che la proposta di parere al punto 3) intende evitare la penalizzazione di coloro che vengono di-

staccati dall'università presso l'impresa. Il distacco figura quindi quale incentivo in un Paese come l'Italia che registra un rilevante *deficit* in relazione alla ricerca applicata.

Il sottosegretario di Stato Antonino CUFFARO chiarisce che il titolo per le valutazioni comparative è rappresentato dal periodo di distacco.

Il deputato BRACCO (DS-U), *relatore*, alla luce delle considerazioni emerse propone di riformulare l'emendamento Gubert 10 nel senso di prevedere al punto 3) della proposta di parere come ultima osservazione la seguente espressione: « il periodo di distacco costituisce titolo valutabile per le valutazioni comparative per la copertura di posti vacanti di professore universitario e per l'accesso alle fasce superiori del personale di ricerca degli enti ».

Concorde il presentatore, la Commissione approva l'emendamento Gubert 10 nel testo riformulato dal relatore.

Il deputato Fabrizio BRACCO (DS-U), *relatore*, in relazione all'emendamento Gubert 11 ribadisce che il provvedimento mira ad eliminare il *deficit* della ricerca industriale. A tal fine vengono favorite le forme di collaborazione fra università e industria sulla base di apposite convenzioni che le università stipuleranno. La previsione di vincoli per l'università renderebbe difficile l'instaurazione di forme di collaborazione con il mondo produttivo.

Il sottosegretario di Stato Antonino CUFFARO fa notare che il provvedimento in esame non mira a privare l'università delle proprie risorse. Invita a considerare la particolarità del sostegno esterno da parte del MURST attraverso il fondo per la ricerca applicata che non rileva per i finanziamenti dell'università. Il provvedimento tende a creare un collegamento tra università e industria sulla base della considerazione che la ricerca può essere

svolta anche all'interno di un'attività di carattere industriale.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-Il Centro-UPD) dichiara di non condividere la presenza di regole più severe per coloro che operano all'interno dell'università.

Il deputato Fabrizio BRACCO (DS-U), *relatore*, fa notare che al punto 2 della proposta di parere, lettera e), si prevedono regolamenti delle università che disciplinano la procedura autorizzativa nonché il collocamento in aspettativa o il mantenimento in servizio nel corso di studio di coloro che svolgono ricerca applicata.

La Commissione respinge l'emendamento Gubert 11.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-Il Centro-UPD) in relazione all'emendamento 12 di cui è firmatario fa presente l'opportunità di una norma che subordini l'assenso al distacco da parte dell'ente dal quale il ricercatore dipende, alla dimostrazione che l'ente è in grado di svolgere adeguatamente i suoi compiti istituzionali.

Il deputato Fabrizio BRACCO (DS-U), *relatore*, fa presente l'opportunità di evitare la prescrizione di vincoli che possano disincentivare forme di collaborazione tra l'università e il sistema produttivo.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-Il Centro-UPD) fa presente la necessità di evitare che accordi di singoli dipartimenti con le imprese possano penalizzare l'attività di ricerca. Appare pertanto necessario prevedere che le università concedano l'assenso al distacco dopo aver valutato l'assenza di un pregiudizio per le proprie attività istituzionali.

La Commissione respinge l'emendamento Gubert 12.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-Il Centro-UPD) in relazione all'emendamento 13 di cui è firmatario fa presente la necessità di distinguere all'articolo 5,

comma 1, le aree depresse per tipi, avendo ciascun tipo di area depressa esigenze particolari di ricerca scientifica e tecnologica.

Il deputato Fabrizio BRACCO (DS-U), *relatore*, modificando il parere precedentemente espresso, propone di riformulare l'emendamento Gubert 13 nel senso di prevedere all'interno del parere la seguente osservazione: «all'articolo 5, comma 1, aggiungere dopo le parole «nelle aree depresse» le seguenti «distinte per tipi».

Concorde il presentatore la Commissione approva l'emendamento Gubert 13 nel testo riformulato dal relatore.

Il deputato Fabrizio BRACCO (DS-U), *relatore*, propone di riformulare l'emendamento Marchetti 14 nel senso di prevedere all'interno del parere la seguente osservazione «all'articolo 6 aggiungere il seguente comma: il MURST iscriverà i progetti approvati e tutti i soggetti fruitori all'anagrafe nazionale della ricerca».

Concorde il presentatore la Commissione approva l'emendamento Marchetti 14 nel testo riformulato dal relatore.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto in relazione all'emendamento 15 di cui è firmatario fa presente che non appare opportuna la previsione secondo cui è il Ministero per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica ad avere competenze in materia di ricerca applicata.

Il deputato Fabrizio BRACCO (DS-U), *relatore*, chiarisce che il MURST non rappresenta il mondo della scienza e della tecnica. Per le decisioni concernenti i finanziamenti destinati alla ricerca applicata appaiono necessarie competenze scientifiche e tecnologiche, di ricerca industriale. Tali competenze non sono rintracciabili all'interno del MURST. Propone infine di riformulare l'emendamento Gubert 15 nel senso di modificare la prima parte del punto 5) della proposta di parere nel senso di sostituire i commi 1 e 2 dell'articolo 7 con il seguente: «1. Il

MURST, con onere a carico del fondo di cui all'articolo 5, si avvale, per gli adempimenti tecnici ed amministrativi connessi alla concessione delle agevolazioni, nonché per le attività di monitoraggio, di strutture qualificate dotate di comprovata competenza, di risorse umane specialistiche e di strumenti tecnici adeguati, nonché per la valutazione degli aspetti tecnico-scientifici dei progetti o programmi presentati dai soggetti di cui all'articolo 2, di esperti iscritti in apposito elenco del MURST, previo accertamento di requisiti di onorabilità, qualificazione scientifica e esperienza professionale nella ricerca industriale. Il CIVR, con onere a carico del fondo di cui all'articolo 5, può avvalersi dei predetti esperti per le attività di valutazione di cui all'articolo 8. »

Concorde il presentatore, la Commissione approva l'emendamento Gubert 15 nel testo riformulato dal relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Bonato 16; approva quindi, l'emendamento Marchetti 17.

Il deputato Fabrizio BRACCO (DS-U), *relatore*, modificando il parere precedentemente espresso esprime parere favorevole sull'emendamento Gubert 18.

La Commissione approva l'emendamento Gubert 18.

Il deputato Fabrizio BRACCO, *relatore*, propone di riformulare l'emendamento Marchetti 19 nel senso di aggiungere al punto 6) della proposta di parere la seguente espressione: « All'articolo 8, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:

1.*bis*) Il MURST predispone annualmente un rapporto sull'efficacia dei provvedimenti adottati relativamente agli incentivi ed alla spesa di ricerca e sviluppo ed innovazione a partire dalla legge 46/86, rapporto che contempla una analisi:

a) dell'investimento in ricerca e sviluppo delle imprese a partire dalla legge 46/86;

b) della destinazione delle erogazioni per area geografica ed in particolare per l'area ad obiettivi 1 e 2 indicati dalla Comunità europea;

c) della distribuzione dei finanziamenti per settore economico, per settore merceologico e per natura progettuale, tecnologica e per livello innovativo;

d) della distribuzione dei finanziamenti per dimensione d'impresa (numero di addetti e fatturato);

e) degli effetti dei finanziamenti erogati alle imprese ed a soggetti pubblici in tema di bilancia commerciale ed in particolare di bilancia commerciale nel campo dell'alta tecnologia.

1.*ter*) Le registrazioni dei nuovi finanziamenti alla ricerca e sviluppo presso il MURST (l'anagrafe della ricerca) è allegata alla Relazione previsionale e programmatica ».

Concorde il presentatore, la Commissione approva l'emendamento Marchetti 19 nel testo riformulato dal relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Bonato 20.

Il deputato Fabrizio BRACCO (DS-U), *relatore*, propone di integrare il punto 4) della proposta di parere depositata nel senso di aggiungere dopo l'espressione « all'articolo 3, comma 1, lettera b) » le seguenti « ivi compresi gli utili e le plusvalenze derivanti dalle partecipazioni ivi previste anche con riferimento alle imposte sostitutive dovute dai fondi mobiliari chiusi ». Tale integrazione appare opportuna in virtù del diverso regime fiscale dei fondi mobiliari chiusi.

La Commissione approva la proposta di integrazione del relatore.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro-UPD), intervenendo in sede di dichiarazione di voto sul parere nel suo complesso, dichiara di apprezzare i mi-

gliamenti al testo del Governo suggeriti nel parere. Tuttavia esprime perplessità sulla assenza di una adeguata tutela della università in relazione alla ricerca applicata. Dichiarò pertanto di astenersi dal voto.

Il deputato CERULLI IRELLI, *presidente*, pone in votazione il parere quale risulta dagli emendamenti approvati e dalle riformulazioni accolte (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante « Riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato da ultimo il 1° luglio 1999.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, comunica che la VIII Commissione Lavori pubblici, comunicazioni del Senato e la Commissione speciale in materia d'infanzia, in data 1° luglio 1999, nonché la XIII Commissione agricoltura della Camera dei deputati, in data 5 luglio 1999, hanno trasmesso osservazioni in merito allo schema di decreto legislativo recante la riforma dell'organizzazione del Governo, per le parti di propria competenza.

Comunica altresì che in allegato al resoconto della seduta odierna sarà pubblicato l'intervento del senatore Duva sullo schema di decreto recante la riforma dell'organizzazione del Governo, per la parte concernente il Ministero per i beni e le attività culturali, già annunciato ed illustrato nelle sue linee generali nella seduta di giovedì 1° luglio scorso (*allegato 2*).

Il senatore Gianni NIEDDU (DS-U), intervenendo ai fini della integrazione della relazione per la parte relativa al Ministero della difesa, ricorda che la parte

relativa a tale ministero è inserita nel titolo IV, capo IV, del decreto legislativo, nei quali sono ricompresi gli articoli 19 e 20.

Occorre premettere che l'attuale struttura del Ministero della difesa discende dalla unificazione dei diversi ministeri militari, avvenuta in forza del decreto legislativo n. 17 del 4 febbraio 1947 e si fonda su due grandi aree: quella tecnico-operativa e quella tecnico-amministrativa ed industriale.

In questo impianto fanno capo alla figura del ministro della difesa sia la responsabilità politica delle forze armate sia quella dell'amministrazione del dicastero, del quale dunque il ministro rappresenta il vertice decisionale, politico ed amministrativo.

Il decreto in esame non apporta alcuna modifica dei compiti e delle funzioni del dicastero della difesa, limitandosi ad interventi di riforma organizzativa riguardanti la struttura, peraltro già interessata da un complesso processo di riordino, nel quadro dell'esigenza di adeguamento degli strumenti funzionali della difesa e della sicurezza nazionale.

Questo processo di adeguamento fa perno sul nuovo modello di difesa, definito nel 1991 e successivamente aggiornato, in rapporto all'evolversi del quadro internazionale, nel 1993 e nel 1995.

In realtà l'effettivo avvio dell'attuazione delle scelte relative al nuovo modello di difesa è intervenuto con la legge n. 25 del 1997 di riforma dei vertici militari e dell'amministrazione della difesa e con interventi normativi contenuti nelle leggi finanziarie e nei provvedimenti ad esse collegati degli ultimi anni. Tra essi ricorda le deleghe per la riforma strutturale del settore ed il riordino del personale civile e militare, nonché la riforma delle procedure contrattuali per l'acquisto di beni e servizi.

In attuazione di tali provvedimenti sono stati approvati ben quattro decreti legislativi ed è in corso di approvazione lo schema di regolamento di delegificazione previsto dall'articolo 10 della citata legge n. 25 del 1997.

L'insieme di questi atti ha già modificato considerevolmente l'assetto e la portata dei compiti dei vertici del Ministero. Tra gli elementi di razionalizzazione e semplificazione introdotti dalla legge n. 25 del 1997 ricorda la modifica del rapporto tra il ministro ed il capo di Stato maggiore della difesa; la valorizzazione del Segretario generale della difesa, direttamente dipendente dal ministro per le attribuzioni amministrative e dal CSMD per quelle tecnico-operative.

Così configurato, il ruolo del Segretario generale della difesa è sostanzialmente diverso rispetto a quanto previsto, per la medesima funzione, dall'ordinamento generale dei ministeri. Infatti il Segretario generale alle funzioni di coordinamento, rispetto agli uffici dei direttori generali unisce funzioni di amministrazione attiva specificamente individuate, alcuna delle quali di forte valenza operativa e di contenuto trasversale rispetto alle esigenze di ciascuna forza armata. L'articolo 5 della legge n. 25 del 1997 prevede espressamente che il Segretario generale della difesa è responsabile dell'indirizzo e del coordinamento dell'attività dei direttori generali, dell'esecuzione delle direttive di alta amministrazione impartite dal ministro, dell'organizzazione e del funzionamento dell'area tecnico-industriale e dell'area tecnico-amministrativa. Inoltre, nella veste di direttore nazionale degli armamenti, è altresì responsabile delle attività di ricerca, sviluppo, produzione ed approvvigionamento dei sistemi d'arma.

Dal canto suo, il decreto legislativo n. 264 del 16 luglio 1997, all'articolo 5, comma 2, conferma le competenze di coordinamento e controllo del Segretario generale della difesa sulle attività delle direzioni generali, ed all'articolo 8 gli attribuisce le competenze della disciolta direzione generale delle provvidenze del personale, stabilendo che egli « per la concreta attuazione si avvale delle direzioni generali del personale ».

Nella stessa linea l'articolo 4 del decreto legislativo n. 464 del 28 novembre 1997 pone alle dirette dipendenze del Segretario generale taluni enti dell'area

tecnico-industriale, tramite un apposito ufficio « che assume le attribuzioni delle competenti direzioni generali ».

Consegue da tale quadro normativo che il Segretario generale della difesa assume una originale posizione funzionale che lo vede, da un lato (relativamente alle incombenze tecnico operative), gerarchicamente sottordinato al CSMD (in ciò discostandosi dalle cariche omologhe, dipendenti esclusivamente dal ministro), mentre, dall'altro lato, funzionalmente sovraordinato ai direttori generali, ponendosi altresì quale referente diretto del ministro.

Risulta così una amministrazione della difesa caratterizzata in modo originale dal rapporto gerarchico che intercorre tra il vertice, rappresentato dal ministro ed il CSMD, ed i CSM di forza armata, ai quali, per rango, è equiparato il Segretario generale della difesa, titolare di poteri di coordinamento, ma anche di competenze strettamente operative, trasversali rispetto alle esigenze di ogni singola forza armata. Tale configurazione è evidentemente atipica e di natura speciale rispetto alle vigenti norme in materia di amministrazioni pubbliche. Prevale pertanto (in mancanza di espresse deroghe) su ogni altra normativa previgente o successiva di carattere generale.

L'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 25 del 1997 individua in capo al Segretario generale della difesa anche una autonoma funzione di indirizzo amministrativo, separata dalla funzione di indirizzo politico-amministrativo del ministro e dalle competenze di mero coordinamento di cui esso comunque dispone ai sensi della legislazione generale in materia di organizzazione dei ministeri.

Tale originalità va preservata in relazione alla necessità di assicurare la coerenza del modello organizzativo adottato dalla amministrazione della difesa nel processo di riforma, volto ad assicurarne l'efficienza in rapporto alle esigenze operative connesse alla difesa nazionale.

A questo scopo occorre che anche il decreto in esame, che all'articolo 20 delinea l'ordinamento del ministero della

difesa, ribadisca più chiaramente l'efficacia delle norme previgenti. Conseguentemente il comma 1 dell'articolo 20 andrebbe sostituito specificando che l'ordinamento del Ministero della difesa prevede l'articolazione della struttura di vertice in un Segretario generale ed in direzioni generali. Ritiene altresì che al comma 2 sarebbe opportuno aggiungere un rinvio al regolamento di attuazione in corso di emanazione in questi giorni.

Il deputato Roberto BARBIERI (DS-U), intervenendo ai fini della integrazione della relazione per la parte relativa al Ministero dell'economia e finanze e alla riforma del Ministero delle finanze e dell'amministrazione fiscale, ricorda che la riforma dell'organizzazione del Governo trova fondamento sia nella partecipazione all'Unione Europea, sia nel nuovo ruolo che lo Stato centrale deve esprimere nel momento in cui decentra verso soggetti periferici funzioni, poteri, responsabilità e risorse. Queste ragioni trovano piena evidenza negli articoli 21, 22, 23, 24 che riguardano l'istituzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze a cui saranno riconosciuti funzioni e compiti che sono il cuore dei valori economici del Paese, nel campo della computazione, gestione, allocazione e programmazione delle risorse. Nello specifico sono attribuite al nuovo Ministero funzioni e compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto, dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale, politiche di coesione, vigilanza su enti ad esso sottoposti e sulle loro attività e rapporti con autorità di vigilanza e controllo (comprese le funzioni inerenti ai rapporti con ISVAP).

In coerenza con le funzioni definite dall'articolo 22, l'articolo 23 struttura il Ministero dell'Economia e delle Finanze in non più di cinque dipartimenti, fatte

salve le disposizioni dell'articolo 7 del decreto legislativo 430/1997 circa i Dipartimenti Provinciali del Tesoro e Uffici Centrali del Bilancio. L'articolo 24 dispone, nelle more della istituzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'immediata riforma dell'Amministrazione delle Finanze, da realizzare anche in fasi successive e comunque entro il termine di 18 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.

Gli articoli da 51 a 69 dettano poi le disposizioni e le modalità di tale riforma, le cui motivazioni politico culturali sono rintracciabili in un documento del Ministero delle Finanze trasmesso al Parlamento nel novembre 1998 e ribadite nella relazione illustrativa dello schema di decreto in esame. In particolare in uno scenario organizzativo che prevede l'introduzione di massicce dosi di managerialità ed efficaci strumenti di autonomia e responsabilizzazione dell'Amministrazione finanziaria i profili fondamentali presenti nel decreto legislativo in esame sembrano essere: 1) la marcata separazione dei compiti di elaborazione delle politiche fiscali, di indirizzo, monitoraggio e vigilanza (affidati al Ministero) dalle responsabilità gestionali (demandate ad agenzie dotate della personalità giuridica di diritto pubblico); 2) la definizione per ciascuna agenzia di missioni specifiche e compatte, con l'attribuzione nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esse affidate, di una autonomia organizzativa, gestionale e contabile sufficiente a consentire, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, una gestione manageriale improntata a criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza; 3) un sistema di relazioni fra Ministero ed agenzie diretto a raccordare in modo efficiente i poteri di direzione e di controllo e l'autonomia gestionale, basato essenzialmente sul documento di programmazione e sulla convenzione ed accompagnato da efficaci strumenti di monitoraggio; 4) meccanismi capaci di definire la piena responsabilità del management nel conseguimento degli obiettivi fissati in base alla convenzione ed orientati a verificare il perseguimento effettivo

dei risultati; 5) un regime di finanziamenti trasparente che, ancorato al pieno rispetto delle compatibilità generali di bilancio, lascia emergere a pieno la responsabilità della gestione, anche per il tramite di modalità incentivanti nel perseguimento dei risultati. In particolare l'articolo 51, comma 1, elenca le funzioni che a seguito della creazione delle agenzie resterebbero affidate alla competenza del Ministero delle Finanze. Si segnala nel comma 1 l'attribuzione al Ministero di funzioni attualmente di competenza del SECIT (sulla cui collocazione e mantenimento non vi è alcun cenno nel testo del presente decreto). Una disposizione specifica contenuta nel comma 2 dell'articolo 51 riguarda la Guardia di Finanza, non direttamente coinvolta nel processo di riforma, ma la cui attività nel settore fiscale va raccordata con i nuovi modelli organizzativi. Il comma 3 sancisce il principio di cooperazione con le Regioni e con il sistema delle autonomie locali, rafforzando l'impegno al raccordo con la fiscalità locale all'interno delle strutture ministeriali.

In coerenza con le funzioni attribuite al Ministero l'articolo 53 indica il principio generale della distinzione tra direzione politica e gestione amministrativa riproducendo quindi un indirizzo che è riconducibile al dettato del decreto legislativo 29/1993; l'organizzazione degli uffici (accorpata in un unico Dipartimento) e le relative dotazioni organiche del Ministero vengono rinviate al regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

L'articolo 52 prevede l'istituzione delle agenzie fiscali — l'agenzia delle entrate, l'agenzia delle dogane, l'agenzia del territorio e l'agenzia del demanio — alle quali verrebbero demandati i compiti relativi alle funzioni attualmente esercitate dai Dipartimenti delle entrate, delle dogane e del territorio che saranno perciò soppressi. Di particolare interesse sembra essere il comma 2 dell'articolo 52 che consente alle Regioni e agli Enti locali di attribuire alle suddette agenzie, attraverso apposite convenzioni, parte delle funzioni

di loro competenza. Ciò sembra essere riferito a quegli enti territoriali non ancora dotati di strutture efficienti per esercitare le attività di accertamento e riscossione dei tributi propri. Circa l'istituzione delle quattro distinte agenzie si può rilevare la discrasia con la relazione del Fondo Monetario Internazionale (settembre 1998) che suggeriva di accorpate le funzioni relative alle entrate e alle dogane in un unico organismo per la maggiore efficienza delle procedure di riscossione, verifica e controllo.

L'articolo 54 affronta il tema dei rapporti del Ministero con le agenzie. Sono previsti atti generali di indirizzo, da predisporre annualmente, per un orizzonte temporale di almeno tre anni, con i quali il Ministro delle Finanze fissa le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria. Il 30 settembre di ciascun anno è il termine ultimo entro il quale il Ministro deve provvedervi tenendo conto dei vincoli e degli obiettivi contenuti nel Dpef. Dopo la definizione del quadro generale è prevista la stipula di una convenzione per ciascuna agenzia sulla base della quale vengono fissati: 1) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere; 2) le direttive generali sui criteri della gestione ed i vincoli da rispettare; 3) le strategie per il miglioramento; 4) le risorse disponibili; 5) gli indicatori dei parametri in base ai quali misurare l'andamento della gestione.

Ulteriori elementi per quanto riguarda il contenuto delle convenzioni vengono elencati nel comma 3, in particolare le modalità di vigilanza sull'operato delle agenzie circa i requisiti di trasparenza, correttezza ed imparzialità.

Per ogni agenzia è prevista una quantità unitaria di risorse finanziarie da trasferire. I trasferimenti vengono distinti per oneri di gestione, spese di investimento, incentivi per il raggiungimento degli obiettivi gestionali.

Per l'esecuzione di prestazioni di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche ad essi attribuite, sia il Ministero che le agenzie fiscali possono promuovere la costituzione o partecipazione a società e consorzi. I controlli sulle

agenzie fiscali sono organizzati in modo tale da non ledere l'autonomia gestionale; tali controlli sono infatti limitati agli atti fondamentali del consiglio di amministrazione (statuti, regolamenti, bilanci e piani di investimento). Le agenzie sono dotate di personalità giuridica di diritto pubblico e godono di autonomia regolamentare amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.

Gli articoli 57, 58, 59 e 60 definiscono le missioni e le funzioni delle singole agenzie.

Attraverso l'agenzia delle entrate si tende al massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali attraverso la duplice leva dell'assistenza ai contribuenti e della lotta all'evasione fiscale. Vengono attribuite tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali non assegnate alla competenza di altre agenzie, enti od organi ed in primo luogo i compiti relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto.

All'agenzia delle dogane sono attribuiti iservizi relativi alla gestione dei diritti doganali e della fiscalità interna negli scambi internazionali, in collegamento con gli organi dell'Unione Europea, nonché la gestione dei laboratori doganali di analisi.

All'agenzia del territorio si riconosce la gestione dei servizi relativi al catasto, dei servizi geotopocartografici e dei servizi relativi alle conservatorie dei registri immobiliari con il compito di costituire l'anagrafe dei beni immobili esistenti sul territorio nazionale operando l'integrazione fra i sistemi informativi, relativi alla funzione fiscale ed alle trascrizioni ed iscrizioni in materia di diritti sugli immobili. Inoltre l'agenzia del territorio collabora con le autonomie locali. A tal fine si segnalano la presenza nel consiglio di amministrazione di tre membri su otto di nomina della Conferenza Stato Autonomie Locali, e la previsione di convenzioni da stipulare con le autonomie locali circa i servizi relativi alla tenuta e all'aggiornamento del catasto.

L'agenzia del demanio è competente in merito alla amministrazione dei beni immobili dello Stato con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego attraverso criteri di mercato, con gestione di programmi di vendita, di provvista, di utilizzo e di manutenzione ditali immobili.

L'articolo 61 rimette agli statuti di ciascuna agenzia (deliberati dal consiglio di amministrazione ed approvati dal Ministero delle Finanze) l'individuazione delle competenze dei rispettivi organi.

Il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori sono gli organi di governo di ciascuna agenzia, come previsto dall'articolo 62.

Circa le funzioni di tali organi (articolo 63) al presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'ente, e la direzione effettiva della gestione; al consiglio di amministrazione è attribuita la competenza a deliberare sugli atti generali e sugli atti necessariamente collegiali. Sono previste inoltre funzioni consultive del consiglio di amministrazione circa le scelte strategiche aziendali e le nomine dei dirigenti.

In casi di particolare gravità, può essere disposta la nomina di un commissario straordinario, che assume per un tempo definito i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione (articolo 64). Tale nomina è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Finanze.

L'articolo 65 definisce infine strutture economiche e finanziarie delle agenzie.

In particolare, le entrate sono costituite dai finanziamenti a carico del bilancio dello Stato e dai corrispettivi per i servizi prestati ad altri soggetti pubblici o sul mercato. Dal punto di vista della gestione economica si configura una larga autonomia delle scelte aziendali, nell'ambito degli stanziamenti predeterminati.

L'articolo 66 si occupa dei rapporti di lavoro del personale dipendente delle agenzie fiscali. — prevista una soluzione che permette di tenere in equilibrio il mantenimento del personale nell'ambito della funzione pubblica e l'utilizzo di strumenti di flessibilità e di contrattazione

propri di una gestione manageriale. In particolare il rapporto di lavoro del personale dipendente è disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano i rapporti di lavoro privati (conformemente al decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993). L'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia, le norme per l'assunzione del personale, per l'aggiornamento la formazione professionale, le dotazioni organiche e le regole per l'accesso alla dirigenza sono stabilite dal regolamento di amministrazione in conformità con i principi contenuti nel decreto legislativo 29/1993. Le norme transitorie sono contenute negli articoli 68 e 69. In particolare nell'articolo 68 vi sono le disposizioni necessarie ad assicurare un ordinato svolgimento della fase di transizione verso la nuova struttura organizzativa. A tal fine può essere costituita, attraverso decreto ministeriale, un'apposita struttura interdisciplinare di elevata qualificazione scientifica e professionale. L'articolo 69 detta infine alcune norme transitorie in materia di personale. In via transitoria, il personale del Ministero è incluso in un ruolo speciale e distaccato presso i nuovi uffici del Ministero o presso le agenzie fiscali. Tale procedura di distacco è operata sulla base di un piano, da concertare con le organizzazioni sindacali, e salvaguardando il trattamento giuridico ed economico attuale. L'inquadramento definitivo dei dirigenti e del personale avverrà in coerenza con le norme generali e con le disposizioni specifiche dell'articolo in esame, che disciplinano opportune garanzie a tutela degli interessi dei dipendenti.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, ribadendo le considerazioni svolte in sede di relazione, ricorda in particolare la proposta — in fase di elaborazione e per la quale si riserva di presentare un testo — di inserire nel provvedimento in esame una norma che modifica ed estende l'attuale normativa sui ministri senza portafoglio, consentendo di affidare a tale figura istituzionale la responsabilità di politiche di settore e

di strutture ministeriali. A tutt'oggi i ministri senza portafoglio possono essere previsti solo presso la Presidenza del Consiglio. L'innovazione risulterebbe particolarmente funzionale alla risoluzione dei problemi connessi alle politiche di settore per la cui gestione, più che una struttura ministeriale tradizionale, occorre una specifica responsabilità politica.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante « Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione degli articoli 11, comma 1, lett. a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, ritiene opportuno svolgere solamente talune sintetiche considerazioni in ordine a due specifici aspetti, che reputa particolarmente rilevanti.

Sottolinea in primo luogo che il provvedimento in esame persegue la finalità di scindere dalla struttura della Presidenza del Consiglio tutte quelle articolazioni preposte alla gestione di politiche di settore che ad essa fanno attualmente capo, in coerenza del resto con uno dei principali principi e criteri direttivi della legge di delega. Occorre in proposito valutare le conseguenze connesse alla dislocazione al di fuori della Presidenza del Consiglio di tali strutture, soprattutto per quanto concerne la sorte del personale ad esse addetto, ove questo sia costituito da dipendenti di ruolo della Presidenza del Consiglio medesima. Poiché per questi ultimi il provvedimento prevede la facoltà, dopo la sua entrata in vigore, di optare per la permanenza presso i ruoli della Presidenza, potrebbe prefigurarsi la eventualità di una nuova struttura organizzativa dislocata presso un ministero di settore completamente priva di personale ad essa addetto.

Osserva altresì come il provvedimento rimetta allo strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire la struttura della Presidenza. Tuttavia nello schema di decreto si rinvengono anche disposizioni che disciplinano direttamente talune articolazioni, qualificate come dipartimenti. Ritiene in proposito opportuno che il Governo chiarisca i criteri che hanno presieduto a tale scelta, sottolineando altresì la necessità di seguire il medesimo criterio per la disciplina di fattispecie analoghe: la scelta di qualificare una struttura in termini di dipartimento deve essere in sostanza applicata anche alle altre articolazioni organizzative consimili.

Ritiene infine necessario rivendicare alla Commissione per la riforma amministrativa la piena competenza e legittimazione ad esaminare il provvedimento in titolo, che costituisce evidente testimonianza dell'intento che ha guidato il legislatore nell'istituzione della Commissione medesima. In tale sede si è infatti inteso dare origine ad una istanza parlamentare di carattere trasversale, svincolata cioè dalle logiche e dai condizionamenti delle politiche di settore, che avrebbero potuto incidere negativamente sui lavori delle Commissioni permanenti ove esse fossero state investite dell'esame di provvedimenti di natura ordinamentale nello specifico settore del riordino della pubblica amministrazione. È ovvio che la Commissione terrà nella massima considerazione le osservazioni che le Commissioni di merito intenderanno formulare.

Il deputato Franco FRATTINI (FI), riferendosi al tema della articolazione per dipartimenti della Presidenza del Consiglio, ritiene necessario superare l'attuale prassi che registra l'esistenza di dipartimenti « necessari », soprattutto ove il ministro senza portafoglio ad essi preposto sia previsto dalla legge (come nel caso del dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie), e di dipartimenti « eventuali », direttamente connessi all'attribuzione da parte del Presidente del Consiglio di specifiche deleghe. Si augura

in particolare che la disciplina diretta di dipartimenti recata dal decreto in esame non sottenda in realtà la logica cui ha fatto testé riferimento. Ritiene in ogni caso opportuno un chiarimento in proposito da parte dei rappresentanti del Governo.

In secondo luogo, ritiene necessario un chiarimento anche in ordine allo *status* contrattuale del personale della Presidenza del Consiglio, che da tempo ha richiesto il proprio inquadramento nell'ambito di un comparto autonomo. Sarebbe in particolare opportuno che il Governo dia conto dello stato attuale delle relazioni sindacali sul punto, precisando se l'Esecutivo abbia già assunto impegni formali in tal senso (dei quali dunque sarebbe opportuno fare menzione nel preambolo al parere che la Commissione si accinge ad esprimere).

Segnala infine due ulteriori profili problematici. Ritiene in primo luogo preferibile che la vigilanza sull'Agenzia per la protezione civile venga imputata alla responsabilità della Presidenza del Consiglio piuttosto che a quella del Ministero dell'interno, stante la natura eterogenea e trasversale delle attività da essa svolte. In secondo luogo segnala la incongruenza derivante dal previsto inquadramento nell'ambito di tale Agenzia del Corpo dei vigili del fuoco, che verrebbero a dipendere — malgrado la particolare natura delle mansioni svolte — da una struttura che può rapportarsi allo Stato mediante strumenti negoziali o comunque di carattere convenzionale.

Il sottosegretario di Stato Franco BASANINI dichiara la disponibilità del Governo a valutare attentamente l'ipotesi prospettata dal Presidente circa la possibilità di introdurre già nel decreto delegato in esame una modifica dell'attuale disciplina dei ministri senza portafoglio, con il riconoscimento di responsabilità per uno specifico settore nell'ambito della struttura ministeriale. Sottolinea che tale ipotesi era già emersa in sede di Consiglio dei ministri e sostenuta in particolar modo dal ministro Piazza nel corso della

discussione che ha portato alla proposta di riforma dell'articolo 95 della Costituzione. A tal proposito sottolinea che tale riforma non incide e non condiziona in alcun modo il dibattito politico inerente alla forma di governo. La nuova struttura del Governo con ministri « delegati » nell'ambito di uno stesso dicastero è presente sia nell'ordinamento francese sia in quello inglese. Sottolinea che qualora la Commissione ritenesse che la suddetta modifica della struttura del Governo si possa configurare nell'ambito della legge delega 59/97 il Governo prenderebbe atto con favore di tale possibilità. Sulla questione posta dall'onorevole Frattini in merito alla figura di ministri senza portafoglio, sottolinea che già in sede di legge delega ci si era orientati nel senso di trasferire a deliberazioni del Presidente del Consiglio l'attribuzione di funzioni e compiti che in precedenza erano conferiti dalla legge ai ministri senza portafoglio. Osserva che i criteri previsti dall'articolo 12 della legge delega mirano a rendere la Presidenza del Consiglio dei ministri un organismo più marcatamente diretto all'espletamento dei suoi compiti fondamentali di organo di supporto alle attività di direzione e coordinamento politico dell'attività del Governo. Il testo in esame prevede una forte delegificazione dell'organizzazione della Presidenza del Consiglio rimessa a regolamenti e a Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Constata tuttavia la presenza di eccezioni sotto tale profilo, nel senso della previsione di taluni dipartimenti all'interno di una fonte di grado primario (dipartimento delle politiche comunitarie). Non ritiene che tali eccezioni cristallizzino la nomina di ministri senza portafoglio; infatti la eventuale mancata nomina del ministro non comporterebbe altro che il permanere del coordinamento politico in capo al Presidente del Consiglio. Fa notare come il Governo abbia applicato in maniera rigorosa il criterio della delega che impone di sottrarre alla Presidenza del Consiglio tutte le funzioni relative alla gestione di servizi, interventi e in genere di funzioni politiche settoriali attribuendo tali compiti ai ministeri più

affini per competenza e ad essi trasferendo i relativi apparati. Tale impostazione è stata seguita anche per le sezioni di vigilanza sugli organismi operativi e per le agenzie. La collocazione dell'agenzia della protezione civile nell'ambito del Ministero degli interni trova in questo criterio la propria ragione.

Il ministro Angelo PIAZZA sottolinea che le organizzazioni sindacali hanno fornito un contributo rilevante a tutto il processo di riforma. Il Governo ritiene che l'apporto di tale collaborazione deve procedere nel corso della riforma pur nel rispetto dei rispettivi ruoli e responsabilità. Ricorda che la deliberazione in via preliminare da parte del Consiglio dei ministri dei decreti legislativi in esame ha creato tensioni e preoccupazioni da parte dei sindacati che si sono tradotte nella proclamazione di scioperi presso la Presidenza del Consiglio e presso alcuni ministeri. A tal proposito sottolinea che il Governo ha assunto un preciso impegno nei confronti di tutte le organizzazioni sindacali: dopo la deliberazione del testo definitivo da parte del Consiglio dei ministri, in sede di direttive all'ARAN per la contrattazione collettiva, saranno formulate precise indicazioni per l'individuazione di autonomi e distinti comparti di contrattazione per la Presidenza del Consiglio e le agenzie fiscali. Su tale base ricorda che sono stati revocati gli scioperi al Ministero delle finanze e alla Presidenza del Consiglio. Emerge una sostanziale comprensione nel mondo sindacale del senso complessivo della riforma. Sussiste tuttavia una presa di posizione contro l'accorpamento del Ministero della sanità e del lavoro. Conclude evidenziando che con le rappresentanze sindacali sarà avviata a breve una consultazione su una serie di temi specifici, in particolare su alcuni aspetti inerenti al rapporto di lavoro (mobilità, inquadramento professionale, riqualificazione). Aggiunge che tali aspetti hanno consentito di avviare un proficuo lavoro con le organizzazioni sindacali nel rispetto dei rispettivi ruoli e responsabilità.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante « Riordino del sistema degli enti pubblici nazionali ai sensi degli articoli 11, comma 1, lett. b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, richiama, ai fini della relazione, le considerazioni da lui svolte nella seduta del 22 giugno scorso, in occasione dell'avvio dell'esame del provvedimento recante il riordino dell'organizzazione del Governo.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante « Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche » ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera c) e 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 29 giugno 1999.

Il deputato Franco FRATTINI (FI), *relatore*, ribadisce l'opportunità di chiarire nella proposta di parere la necessità del coordinamento tra la normativa sui controlli e la normativa relativa alla Corte dei conti.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, comunica che il relatore sul provvedimento in titolo, deputato Franco Frattini, ha preannunziato che

depositerà la proposta di parere da lui predisposto entro le ore 17 di oggi. Il termine per la presentazione di emendamenti e di proposte di parere alternative a quella del relatore è fissato per le ore 20 di domani, 7 luglio 1999.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 6 luglio 1999. — Presidenza del
Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI.*

Audizioni informali in merito allo schema di decreto legislativo recante « Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, norme su altri enti di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e sull'istituzione di consorzi, nonché in materia di estensione delle disposizioni vigenti per enti di ricerca » del presidente del CNR, prof. Lucio Bianco e dei rappresentanti di CGIL-SNUR, ANPRI-EPR e GNDT-CNR.

L'Ufficio di Presidenza si è svolto dalle 20.30 alle 21.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Schema di decreto legislativo recante « Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, norme su altri enti di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e sull'istituzione di consorzi, nonché in materia di estensione delle disposizioni vigenti per enti di ricerca, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettere b) e d), 14, comma 1, lettere a), d) ed f) e 18, comma 1, lettere b), d) ed f) della legge 15 marzo 1997, n. 59.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante « Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la promozione del trasferimento e della diffusione delle tecnologie per la mobilità dei ricercatori » ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59.

PARERE APPROVATO

La Commissione

considerato che l'articolo 11, comma 1, lettera d) della legge 59/97 ha delegato il Governo ad emanare entro il 31 luglio 1999 uno o più decreti legislativi al fine di « riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso »;

rilevato che principi e criteri direttivi, a cui attenersi nell'esercizio della delega, sono indicati all'articolo 18, comma 1, lettera c) (« ridefinire la disciplina e lo snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica, tecnologica e spaziale e per la promozione del trasferimento e della diffusione della tecnologia nella industria , in particolare piccola e media, individuando un momento decisionale unitario al fine di evitare, anche con il riordino degli organi consultivi esistenti, sovrapposizioni di interventi da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riordinando gli enti operanti nel settore secondo criteri di valutazione in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 14 della presente legge, favorendo inoltre la mobilità del personale e prevedendo anche forme di partecipazione dello Stato ad organismi costituiti dalle organizzazioni imprenditoriali o dagli enti di settore o di confezionamento con essi »), lettera d)

(« previsione di organismi, strumenti e la valutazione dei risultati dell'attività di ricerca e dell'impatto dell'innovazione tecnologica sulla vita economica e sociale »), e lettera f) (« programmazione e coordinamento dei flussi finanziari in ordine agli obiettivi generali della politica di ricerca »);

ricordato che lo schema di decreto legislativo in esame, nell'attenersi ai principi e criteri della delega, sopra menzionati, cerca di mettere ordine nella complessa normativa che nel tempo si è andata sovrapponendo in materia di interventi a sostegno della ricerca applicata, e adegua e coordina questi interventi alle disposizioni generali contenute nel decreto legislativo 123/98 (« Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 59/97;

sottolineato che è indispensabile assicurare un più stretto legame tra ricerca e industria al fine di tradurre i risultati scientifici e tecnologici in innovazione del sistema produttivo, con la nascita di nuove iniziative economiche e l'aumento di occupazione qualificata, e che è urgente superare l'attuale frammentazione e dispersione degli interventi, che rappresenta il maggiore ostacolo per il trasferimento dei risultati della ricerca, e introdurre strumenti più efficaci e forme nuove di intervento;

rilevato che le Università e gli enti di ricerca devono essere incentivati a orientare la loro ricerca verso aree che abbiano sbocchi applicativi, e a sviluppare forme di collaborazione con le imprese, anche scambiando risorse umane e finanziarie da investire in ricerca, come peraltro già previsto dalla legge 196/97 (« Norme in materie di promozione dell'occupazione »);

valutate attentamente le osservazioni espresse dalla X Commissione Attività produttive della Camera dei deputati, sulla base delle indicazioni del Presidente della Camera comunicate con la lettera del 26 marzo 1998;

esprime parere favorevole

con le seguenti osservazioni:

1) al fine di adeguare il campo di applicazione del decreto con la precisazione degli obiettivi, inserire all'articolo 1, comma 1, dopo le parole « dei settori produttivi » le seguenti « e di accrescere la quota di produzione e di occupazione di alta qualificazione »; sempre al comma 1 dopo le parole « ove adottato, » inserire le seguenti « dei programmi dell'Unione europea ». Inoltre all'articolo 1, comma 1, aggiungere dopo le parole « rafforzare la competitività » la seguente « tecnologica ». All'articolo 1, comma 3, lettera g) aggiungere infine: « nonché le zone ammesse a deroga ai sensi dell'articolo 92, lettere a) e c) del Trattato di Roma »; nel comma andrebbero esplicitati poi i significati di alcune espressioni e voci suscettibili di interpretazioni diverse, quale l'espressione « stabile organizzazione sul territorio nazionale », prevista dal comma 3 dell'articolo 2, l'espressione « diffusione delle tecnologie », « trasferimento tecnologico », « nuove iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico », previste dall'articolo 3 tra le attività finanziabili. Si preveda inoltre che il Ministero dell'Università della ricerca scientifica e tecnologica (MURST), predisponga il piano triennale per la ricerca entro il maggio 2000, al fine di uniformare gli interventi di ricerca e sviluppo sul territorio nazionale;

2) all'articolo 2, comma 1, sostituire le lettere d), e) ed f) con le seguenti:

lettera d) « società, consorzi e società consortili comunque costituite tra soggetti nell'ambito di: 1) imprese e centri di ricerca di cui alle lettere a), b) e c); 2) società di assicurazione, banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, intermediari finanziari, iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, fondi mobiliari chiusi istituiti con legge 14 agosto 1993, n. 344, società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo istituite con l'articolo 2 della legge 31 luglio 1991, n. 317, fondi mobiliari chiusi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, *merchant bank* iscritte all'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, università e enti di ricerca, ENEA, ASI;

lettera e) « società di recente costituzione ovvero da costituire, finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca, con la partecipazione azionaria o il concorso, o comunque con il relativo impegno di tutti o alcuni tra i seguenti soggetti: 1) personale docente e di ricerca dipendente da università, enti di ricerca, ENEA e ASI, nonché da dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sulla base di regolamenti delle università e degli enti di appartenenza, che ne disciplinino la procedura autorizzativa e il collocamento in aspettativa o il mantenimento in servizio o nel corso di studio, nonché le questioni relative ai diritti di proprietà intellettuale e che definiscano le limitazioni volte a prevenire i conflitti di interesse con la società da costituire; 2) soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) e g); 3) società di assicurazione, banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 dello stesso decreto legislativo n. 385 del 1993, fondi mobiliari chiusi istituiti con legge 14

agosto 1993, n. 344, società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo istituite con l'articolo 2 della legge n. 317 del 31 luglio 1991, fondi mobiliari chiusi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, *merchant bank* iscritte all'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ».

Sostituire, inoltre, il comma 2 dell'articolo 2 con il seguente: « 2. I soggetti industriali possono presentare i progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1, 2 e 3, nonché comma 1, lettera d), numero 2 anche congiuntamente con università, enti di ricerca, ENEA e ASI. Nel caso dei progetti relativi ad attività svolte nelle aree depresse del paese, la partecipazione finanziaria dei soggetti industriali non può essere inferiore al 30 per cento dell'impegno finanziario previsto. Per progetti relativi ad attività svolte nelle restanti aree del paese la predetta percentuale non può essere inferiore al 51 per cento ». Infine il comma 3 può essere modificato come segue: « 3. I soggetti di cui al comma 1, lettere da a) a e), accedono agli interventi di cui al presente titolo esclusivamente se hanno stabile organizzazione sul territorio nazionale »;

3) all'articolo 3, comma 1, lettera a), sopprimere il numero 5. Inoltre sostituire la lettera b) con la seguente: « b) altri interventi di sostegno: le attività di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, diffusione di tecnologie, avvio di nuove iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico, da parte di soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), su progetto o programma presentato anche da coloro che si impegnano a costituire o a concorrere alla nuova società ». All'articolo 3, comma 1, lettera c), punto 3, aggiungere in fine « operanti nel settore industriale », e al punto 4 chiarire meglio a cosa si riferisca « il predetto soggetto ». All'articolo 3, comma 1, lettera d), punto 1) sostituire le parole « privati, previo accertamento della loro qualificazione scientifica e della loro idoneità » con le

seguenti « da quelli privati e dei quali si sia accertata la qualificazione e l'idoneità ». All'articolo 3, comma 1, lettera d), punto 2), inserire la parola « eventuale » prima della parola « delocalizzazione ». Al comma 2 dell'articolo 3 dopo le parole « per le piccole e medie imprese » inserire le seguenti: « nonché presso le iniziative economiche di cui al comma 1 lettera b) », e dopo il secondo periodo inserire il seguente: « Il periodo di distacco costituisce titolo valutabile per le valutazioni comparative per la copertura di posti vacanti di professore universitario e per l'accesso alle fasce superiori del personale di ricerca degli enti »;

4) all'articolo 4, comma 1, lettera d) aggiungere le seguenti parole: « con le integrazioni di cui al comma 1 bis ». Inoltre, dopo la lettera f), inserire la seguente lettera g) « il bonus fiscale come previsto dalla legge n. 341/1997 »; dopo il comma 1 inserire il seguente: « 1-bis I crediti d'imposta di cui all'articolo 5 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, possono essere erogati anche per le attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) – ivi compresi gli utili e le plusvalenze derivanti dalle partecipazioni ivi previste anche con riferimento alle imposte sostitutive dovute dai fondi mobiliari chiusi – in conformità ad apposite modifiche e integrazioni del decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Università, della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, nonché nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 5, comma 7, della legge 449/1997 ». All'articolo 4, comma 2 dopo le parole « previsti dal presente titolo » inserire le seguenti « ed erogati dal MURST »;

5) all'articolo 5, comma 1, aggiungere dopo le parole « nelle aree depresse » le seguenti « distinte per tipi ».

6) all'articolo 6 aggiungere il seguente comma:

Il Ministero dell'Università, della ricerca scientifica e tecnologica iscriverà i progetti approvati e tutti i soggetti fruitori all'Anagrafe nazionale della ricerca.

7) all'articolo 7 sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

« 1. Il Murst, con onere a carico del fondo di cui all'articolo 5, si avvale, per gli adempimenti tecnici ed amministrativi connessi alla concessione delle agevolazioni, nonché per le attività di monitoraggio, di strutture qualificate dotate di comprovata competenza, di risorse umane specialistiche e di strumenti tecnici adeguati, nonché per la valutazione degli aspetti tecnico-scientifici dei progetti o programmi presentati dai soggetti di cui all'articolo 2, di esperti iscritti in apposito elenco del MURST, previo accertamento di requisiti di onorabilità, qualificazione scientifica e esperienza professionale nella ricerca industriale. Il CIVR, con onere a carico del fondo di cui all'articolo 5, può avvalersi dei predetti esperti per le attività di valutazione di cui all'articolo 8 ».

All'articolo 7, comma 3, dopo le parole « procedure valutative e negoziali il MUST » aggiungere le seguenti « nel quadro del programma nazionale per la ricerca (PINR) previsto dal decreto legislativo n. 204 del 1998 ».

All'articolo 7, comma 4, si chiariscano le incompatibilità tra la partecipazione al Comitato e gli interessi diretti o indiretti con soggetti ammessi all'intervento ».

Inserire dopo il comma 4 il seguente: « 4-bis Il Murst riunisce, con cadenza almeno trimestrale, il comitato di cui al comma 3, i rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative nei settori industriale e artigianale e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative al fine di evidenziare elementi utili per il monitoraggio degli interventi e per le modifiche e integrazioni ai decreti di cui all'articolo 6, comma 2 ».

All'articolo 7, comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: « Entro il 31 dicembre 1999 il MURST assume la gestione diretta delle attività svolte in regime di convenzione dall'IMI (ora San Paolo-IMI), ovvero nell'ambito dei decreti di cui all'articolo 6, comma 2, è deliberato l'affidamento di tali attività a terzi me-

dante appalti di servizi ai sensi della normativa vigente in materia ». Dopo il comma 5 dell'articolo 7 aggiungere il seguente: « 5-bis Il Governo riferisce annualmente sull'attuazione del presente titolo alle Commissioni parlamentari »;

8) all'articolo 8, alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: « Il CIVR riferisce almeno trimestralmente al Ministero dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica sugli esiti dell'attività di valutazione ».

All'articolo 8, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:

1.bis) Il MURST predispone annualmente un rapporto sull'efficacia dei provvedimenti adottati relativamente agli incentivi ed alla spesa di ricerca e sviluppo ed innovazione a partire dalla legge 46/86, rapporto che contempla una analisi:

a) dell'investimento in ricerca e sviluppo delle imprese a partire dalla legge 46/86;

b) della destinazione delle erogazioni per area geografica ed in particolare per l'area ad obiettivi 1 e 2 indicati dalla Comunità europea;

c) della distribuzione dei finanziamenti per settore economico, per settore merceologico e per natura progettuale, tecnologica e per livello innovativo;

d) della distribuzione dei finanziamenti per dimensione d'impresa (numero di addetti e fatturato);

e) degli effetti dei finanziamenti erogati alle imprese ed a soggetti pubblici in tema di bilancia commerciale ed in particolare di bilancia commerciale nel campo dell'alta tecnologia.

1.ter) Le registrazioni dei nuovi finanziamenti alla ricerca e sviluppo presso il MURST (l'anagrafe della ricerca) è allegata alla Relazione previsionale e programmatica.

9) all'articolo 9 inserire un comma che disciplini la situazione delle domande

in giacenza e che assicurino, fino alle norme attuative del presente decreto, la continuità degli interventi sulla base della vigente legislazione; prevedere inoltre una norma che mantenga « valide, fino alla completa operatività del presente decreto, le convenzioni in essere »;

10) all'articolo 10 sostituire il comma 3 con il seguente: « Con decreto ministeriale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina la nuova composizione del Comitato tecnico prevista dall'articolo 16 della legge 17

febbraio 1982, n. 46, stabilendo le modalità di funzionamento del medesimo, nonché, sentito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il compenso spettante ai componenti a carico delle risorse del FIT. Il predetto decreto determina altresì i casi di astensione dei componenti il comitato in sede di esame di programmi e domande, sulla base degli interessi diretti e indiretti con i soggetti ammessi all'intervento e delle altre fattispecie di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile ».

ALLEGATO 2

Intervento del Sen. Duva ai fini della integrazione della relazione sullo schema di decreto legislativo recante « riforma dell'organizzazione del Governo ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59 » per la parte concernente il Ministero per i beni e le attività culturali.

La Legge n. 59 del 15 marzo 1997 prevede tra l'altro all'articolo 11 una delega al Governo tra i cui principi e criteri direttivi vi è la razionalizzazione dell'ordinamento dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di quelli esistenti, nonché delle amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo.

Il decreto in esame intende dare attuazione a tale delega, per la parte che non comprende la Presidenza del Consiglio, oggetto di un apposito decreto, con entrata in vigore a partire dalla prossima legislatura.

Il progetto di nuova Amministrazione dello Stato è ispirato ad alcune precise linee di fondo: minor numero di ministeri, relativa articolazione per dipartimenti e per direzioni generali, spostamento alle costituenti agenzie di compiti particolarmente tecnico-operativi; accentramento delle strutture periferiche dello Stato centrale in appositi uffici territoriali del Governo (che assorbono le prefetture).

Si tratta di un disegno estremamente complesso e ambizioso che affronta uno dei grandi nodi irrisolti della storia del nostro Paese.

Quando nel 1889, con l'istituzione della quarta sezione del Consiglio di Stato, si è avviata la storia, per così dire « effettuale » del diritto amministrativo italiano essa è risultata marcata da una tendenza di fondo — durata molti decenni — che ha posto l'Amministrazione Pubblica su un piano diverso e sostanzialmente superiore a quello dei suoi interlocutori, sia cittadini

sia dipendenti e — sotto certi profili — anche autonomie locali.

A questa tendenza si è successivamente contrapposta una diversa evoluzione: si può considerare in tal senso l'approvazione della legge 241/90 come un significativo riferimento temporale.

Da quel momento si può dire infatti che si è cercato di curare i mali della gestione pubblica, crescenti in una società complessa, con le medicine della trasparenza, della apertura al mercato e della accettazione dei modelli europei.

La riforma oggi al nostro esame si colloca positivamente in questa corrente e presenta connotati innovativi di grande rilievo, già del resto posti in luce dalla relazione generale svolta dal Presidente Cerulli Irelli.

Tuttavia il disegno presentato dal Governo, valido nella sua impostazione complessiva, risulta animato da un intento che è, non solo, come è giusto, sistematico, ma anche in più punti eccessivamente organico, e quindi si presta a rilievi, osservazioni critiche e proposte correttive.

In particolare, appaiono assai discutibili le soluzioni proposte a proposito del Ministero del Lavoro. Già la senatrice Prisco, svolgendo la relazione su questo settore ha avanzato alcuni rilievi che condivido.

Aggiungo che considero — sia tenendo conto di come la materia del lavoro è affrontata negli ordinamenti di altri grandi Paesi industriali, sia la oggettiva rilevanza di questo problema nel nostro Paese, riconosciuta anche dalla Costitu-

zione — necessario un ordinamento dal quale sia soddisfacentemente affrontato tanto il tema del lavoro sotto il profilo sociale e della sicurezza dei lavoratori quanto quello del nesso inscindibile fra lavoro e attività produttive in una cornice coerente di indirizzi di politica economica e industriale.

Altrettanta preoccupazione desta l'approccio che appare emergere dal progetto di riforma del Governo relativamente all'ordinamento delle professioni.

Queste infatti sono, sia pure indirettamente coinvolte in questo processo in forme tali da non apparire pienamente coerenti né con le esigenze di tutela della deontologia di alcune attività professionali né con le impostazioni verso le quali ci si andava orientando con alcuni progetti in materia come la così detta « riforma Mirone ».

Da ultimo per quanto riguarda il profilo finanziario, lo schema di decreto legislativo non riporta la relazione tecnica. È presumibile che ciò sia da ricondurre ad una valutazione di assenza di ripercussioni finanziarie, nel qual caso tuttavia sarebbe stato preferibile dichiarare esplicitamente una tale valutazione.

Quanto al Ministero per i beni e le attività culturali, esso esercita le attribuzioni spettanti allo Stato in materia di beni culturali, spettacolo e sport. Al Ministero sono altresì trasferite le funzioni esercitate dal dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio in materia di diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria.

Nel progetto del Governo questo dicastero conserva una sua piena autonomia e rango primario.

Si tratta di una scelta che appare diversa da quella prevista in altri ordinamenti europei: peraltro essa può considerarsi fondatamente motivata dall'oggettivo rilievo che il patrimonio dei beni culturali ha, a differenza di altri Paesi, in Italia.

Tuttavia sotto il profilo organizzativo la materia avrebbe potuto anche prestarsi ad un assetto dipartimentale.

Un giudizio definitivo al riguardo non può quindi che derivare da una valuta-

zione complessiva circa il numero di Ministeri di primo livello e il loro assetto che emergerà dal disegno finale che sarà valutato come il più appropriato da parte della Commissione.

In ogni caso la riforma del settore appare grandemente facilitata dalla circostanza che già con decreto legislativo del 20 ottobre 1998 n. 368, in esercizio di delega derivante dall'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, è stato istituito il Ministero per i beni e le attività culturali.

Alle linee strutturali del decreto legislativo si richiama infatti l'ordinamento che emerge — in tema di beni culturali — dallo schema di decreto ora al nostro esame.

In tale provvedimento la materia è affrontata dagli articoli 47, 48 e 49.

Quest'ultimo dispone che il Ministero si articoli in non più di dieci direzioni generali coordinate da un Segretario generale.

L'articolo 47, comma 1, fa poi esplicito riferimento alle disposizioni di cui alla legge 59/97 concernenti il conferimento e la redistribuzione delle funzioni tra Stato e autonomie territoriali.

Il secondo comma dell'articolo dispone il trasferimento al nuovo Ministero delle funzioni in materia di diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria, attualmente esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con tale trasferimento si potranno risolvere alcuni problemi di coordinamento posti dalla attuale disciplina, dovuti alla parziale coincidenza delle competenze del Ministero in materia di promozione del libro con alcune tra quelle esercitate nell'ambito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, in particolare dall'ufficio per il diritto d'autore, presumibilmente al fine di realizzare una conduzione unitaria delle attività strettamente connesse alla promozione del libro.

Non si prevede invece, giustamente, il trasferimento a questo Ministero bensì al Ministero delle attività produttive, delle funzioni del Dipartimento per l'informa-

zione e l'editoria più strettamente afferenti al sostegno dell'editoria quotidiana, periodica e libraria.

In base poi all'articolo 48 le funzioni di spettanza del Ministero sono così definite:

tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione delle attività culturali;

promozione dello spettacolo;

promozione del libro e sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali;

promozione della cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla progettazione di opere destinate ad attività culturali;

studio, ricerca, innovazione e alta formazione delle materie di competenza anche mediante il sostegno alle attività degli Istituti culturali;

vigilanza sul CONI e sull'istituto del credito sportivo.

In tale articolo è da segnalare la mancata previsione della funzione di diffusione dell'arte e della cultura italiana

all'estero che è invece inserita nella disciplina vigente pur con limitazioni circa le attribuzioni in materia del Ministero degli affari esteri (articolo 2, comma 2, lettera *f*) del decreto legislativo 368/98).

Si tratta di un aspetto circa il quale appare opportuna una più precisa individuazione delle competenze da attribuire, rispettivamente, al Ministero per i beni culturali e a quello degli Esteri.

Un'altra osservazione critica è da muovere alla formulazione dell'articolo 49 che detta disposizioni in materia di organizzazione del Ministero.

Non vi sono rilievi da muovere per quanto riguarda gli aspetti complessivi che riprendono lo schema del decreto legislativo 368/98 inclusa la positiva innovazione relativa alle Soprintendenze regionali.

Desta invece perplessità la mancata indicazione, fra gli organi periferici del Ministero, delle biblioteche pubbliche statali.

Esse sono attualmente previste dal decreto legislativo 368/98 (articolo 6, comma 2) mentre nel nuovo testo sono ignorate: ciò che ne rende incerta la sorte. È quindi opportuno che intervenga un chiarimento in argomento.